

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/28 DELLA COMMISSIONE**del 9 gennaio 2018****che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dello Sri Lanka, da parte della City Cycle Industries**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE E SENTENZE DEI GIUDICI**1. Misure in vigore**

- (1) Nel 2011, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 ⁽²⁾ («le misure iniziali»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (2) Nel 2013, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 ⁽³⁾ («il regolamento controverso»), il Consiglio ha esteso le misure iniziali alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia («le misure antielusione» o «le misure estese») a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base.

2. Sentenze del Tribunale dell'Unione europea e della Corte di giustizia dell'Unione europea

- (3) Il 9 agosto 2013 un produttore dello Sri Lanka, la City Cycle Industries («City Cycle»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea («il Tribunale») al fine di ottenere l'annullamento del regolamento controverso nella misura in cui si applica a tale produttore ⁽⁴⁾. Con sentenza del 19 marzo 2015 ⁽⁵⁾, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso nella misura in cui si applica alla City Cycle.
- (4) Nel luglio 2015, il Consiglio dell'Unione europea ⁽⁶⁾, la Commissione europea ⁽⁷⁾ e la Maxcom Ltd ⁽⁸⁾ (un produttore di biciclette dell'Unione) hanno impugnato la sentenza del Tribunale. Con sentenza del 26 gennaio 2017 («la sentenza»), la Corte di giustizia dell'Unione europea («la Corte di giustizia») ha respinto i ricorsi presentati dall'industria dell'Unione, dalla Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea.
- (5) La Corte di giustizia ha sostenuto in particolare, al punto 73 della sua sentenza, che il considerando (78) del regolamento controverso non conteneva alcuna analisi individuale di pratiche di elusione che la City Cycle avrebbe eventualmente effettuato. Ai punti 75 e 76 la Corte di giustizia ha sostenuto inoltre che la conclusione

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 del Consiglio, del 3 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 261 del 6.10.2011, pag. 2).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GUL 153 del 5.6.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Causa T-413/13, City Cycle Industries/Consiglio.

⁽⁵⁾ GU C 146 del 4.5.2015, pag. 38.

⁽⁶⁾ Causa C-260/15 P, Consiglio/City Cycle Industries.

⁽⁷⁾ Causa C-254/15 P, Commissione/City Cycle Industries.

⁽⁸⁾ Causa C-248/15 P, Maxcom/City Cycle Industries.

